

## **Proposta di legge**

### **Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali)**

## **Firme**

Luca Ciabatti

Alessia Petraglia

Fabio Roggiolani

Filippo Fossati

Rosanna Pugnolini

## **Relazione**

**La modifica della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali) si rende necessaria al fine di consentirne una sua concreta attuazione.**

**Tale considerazione vale, in particolare, per la modifica relativa all'articolo 5 dove si prevede il rilascio di un attestato di frequenza al corso di formazione e non di un attestato di qualifica come previsto nella legge ora vigente; le difficoltà di attuazione del disposto derivano dalle numerose pronunce della Corte Costituzionale sulle professioni non riconosciute a livello statale, professioni che, sostiene la Corte, non possono essere istituite dalle Regioni.**

**In conseguenza, con la pdl si riconoscono corsi di formazione sulle discipline del benessere e bio-naturali con rilascio di attestato di frequenza.**

**La modifica prevista all'articolo 4, comma 5, si pone l'obiettivo della semplificazione e lo snellimento della procedura, trattandosi di aspetti di natura tecnica.**

**Le ulteriori modifiche hanno il fine di rendere omogeneo l'articolato.**

**Si fa presente inoltre che l'obiettivo della presente legge è l'istituzione della rete toscana del benessere, di cui all'art.6, come forma di tutela dei cittadini; tale certificazione riguarda esclusivamente il percorso formativo che l'operatore ha conseguito, così come già specificato nell'art.1.**

## **PDL**

### **Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali)**

#### Art. 1

##### Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/2005

1. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 1

##### Finalità

La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle stesse.

La Regione Toscana, a tal fine, individua con la presente legge le attività di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.”

#### Art. 2

##### Modifiche all'articolo 3 della l.r. 2/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali) è sostituito dal seguente:

“1. L'attestato di cui al comma 3 dell'art.5 è rilasciato nell'ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale predisposti in conformità della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4.”

#### Art. 3

##### Modifiche all'articolo 4 della l.r. 2/2005

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 3, procede:

- a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
- b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in regione Toscana;
- c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;
- d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.”

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005 è abrogato.

#### Art. 4

#### Modifiche all'articolo 5 della l.r. 2/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente.

“ 1. L'elenco delle discipline del benessere e bionaturali, istituito ai sensi dell'articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:”.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 le parole “dell'attestato di qualifica” sono sostituite dalle seguenti “ dell'attestato di frequenza”.